

Gianturco, ministro guardasigilli. Prego l'onorevole Luzzatto Riccardo di considerare che per la legge sull'ordinamento giudiziario e pel Codice di procedura civile l'udienza non sarebbe legittima, senza l'intervento del cancelliere, il quale ha il dovere di assistere il magistrato in tutti gli atti che esso compie e di compilare i relativi verbali; egli è l'ufficiale pubblico che attesta tutto ciò che accade in presenza del magistrato. Mi pare quindi che l'onorevole Luzzatto Riccardo possa tenersi pago delle disposizioni di legge in vigore sul proposito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pozzi Domenico, relatore. Mi pare che a quanto ha detto l'onorevole ministro, in risposta al collega Riccardo Luzzatto, possa aggiungersi anche questo. L'articolo 53 del Codice di procedura civile dice così: « Le autorità giudiziarie in tutti gli atti, ai quali procedono, devono essere assistite dal cancelliere o da chi ne faccia legalmente le veci. » Ecco perchè, non essendo escluso questo caso, si debba indubbiamente ritenere compreso.

Manna. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Manna. Secondo questo articolo 4, il presidente potrebbe emanare quei provvedimenti che fossero consentiti dalle parti. Se si tratta di una ammissione di prova testimoniale...

Pozzi Domenico, relatore. C'è l'articolo 12.

Manna. Un momento! Qualora questa prova fosse ammessa dal presidente, siccome il provvedimento del presidente non è una sentenza e le Corti di cassazione ritengono, che una prova anche ammessa col consenso delle parti, non per questo cessa di essere inammissibile, così io dico: come si concilierà questo articolo quarto con la massima su ricordata?

Questo schiarimento domando all'onorevole ministro.

Gianturco, ministro guardasigilli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Gianturco, ministro guardasigilli. L'onorevole Manna non ha avvertito che l'articolo quarto si riferisce ai provvedimenti ed alle ordinanze che gli antichi chiamavano *litis ordinatoriae*, e non a quelle dette *litis decisoriae*. Questi ultimi provvedimenti vengono contem-

plati in un altro articolo, che è il 12, in cui si dispone che le prove saranno ammesse con le norme della procedura incidentale, e che se la causa non si trova iscritta sul ruolo di spedizione, le parti procedono secondo l'articolo 206 del Codice di procedura civile. Quelle regole stesse, che ormai, e per la legge e per una costante giurisprudenza, valgono nei procedimenti formali per l'ammissione delle prove quando vi sia il consenso delle parti, varranno anche nei procedimenti sommari.

In altri termini, qui si tratta solamente di quei provvedimenti di rinvio, di quei provvedimenti ordinatorii della lite che le parti, quando sono consenzienti, possono chiedere al presidente; nulla più di questo. Il resto, che riguarda le questioni decisorie della lite, come quelle sull'ammissibilità delle prove, è rimandato all'articolo 12 della legge.

Presidente. Così io metto a partito l'articolo 4.

(È approvato).

« Art. 5. Ciascuna delle parti ha facoltà di depositare i documenti nella cancelleria almeno quattro giorni prima di quello fissato per la udienza, dandone preventivamente avviso all'altra parte nella citazione, o con altro atto posteriore.

« Le parti o i loro procuratori, sulla semplice esibizione della citazione, sono ammessi ad esaminare i documenti depositati nella cancelleria, a farne copie o estratti in carta libera, ed a farsene rilasciare a loro spese copia legale dal cancelliere.

« La parte che ha eseguito il deposito di tutti i suoi documenti ha diritto di far discutere la causa nell'udienza stabilita, salvo il disposto del capoverso dell'articolo 382 del Codice di procedura civile.

« Tuttavia il Tribunale o la Corte può per gravi motivi, da enunciarsi specificatamente nel provvedimento, rinviare la discussione della causa ad un'udienza prossima.

« In tal caso, dopo scambiate le comparse, il presidente, sulla domanda di una delle parti, incaricherà uno dei componenti del Collegio di fare la relazione della causa all'udienza, stabilendo fino a quando le parti avranno diritto di depositare comparse aggiunte e nuovi documenti nella cancelleria, previa notificazione del relativo elenco in carta libera.